

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di molo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 settembre 2014 a ministero dell'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano

CLIENTE

ATTRICE

CONTRO

BANCA Y

CONVENUTA

Oggetto: azione di nullità del contratto quadro e responsabilità della banca Conclusioni: come da fogli depositati agli atti di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti di causa possono così essere riassunti:

1) CLIENTE, cittadina Ungherese, si rivolgeva nel 1997 alla filiale di BANCA, per avere informazione circa eventuali investimenti mobiliari da pone in essere e, a tal uopo, sottoscriveva, in data 7 gennaio 1997, il contratto quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari (doc. n. 3 fascicolo parte attrice), la scheda sulla profilatura contenente la richiesta di informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento in cui la stessa CLIENTE optava per il rifiuto di fornire le suddette informazioni (doc. n. 4 fascicolo parte attrice), ed infine il contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione (doc. n. 5 fascicolo parte attrice);

2) Tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998 CLIENTE acquistava, per il tramite di tre diverse negoziazioni, obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per un controvalore pari ad Euro 228.280,80: alla data del 31 marzo 1998 il dossier titoli intestato alla CLIENTE rilevava la presenza delle predette obbligazioni oltre che obbligazioni *omissis* per un controvalore pari ad Euro 344.476,75 (doc. n. 7 fascicolo parte attrice);

3) Nel dicembre 2001 si è verificato il *default* della Repubblica Argentina che ha esternato l'intento di non volere più onorare le obbligazioni contratte con i titolari stranieri: tale circostanza costituisce fatto notorio e cristallizza la verifica del danno in capo agli obbligazionisti che hanno visto vanificato il proprio investimento;

4) A distanza di quasi nove anni CLIENTE ha inviato alla BANCA Y, subentrata nelle more alla BANCA- lettera datata 25 giugno 2010, avente ad oggetto "*richiesta copia di documentazione ai sensi del Reg. Cionsob 11522 art 28 c.5*", chiedendo copia della documentazione afferente gli ordini di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina (doc. n. 8 fascicolo parte attrice Cassis); la lettera contemplava l'elenco della

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota, n. 120 del 10 gennaio 2018

documentazione richiesta e concludeva con le seguenti affermazioni: "*Ricordiamo che il già citato regolamento in oggetto impone all'intermediario finanziario di mettere sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano. Valga la presente come costituzione in mora ed interruttiva di ogni prescrizione di legge*";

5) BANCA Y rispondeva con lettera datata 13 settembre 2010 asserendo che era decorso il termine decennale di conservazione della documentazione afferente gli ordini di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e che, ciononostante, era pronta a trasmettere parte della documentazione richiesta dalla CLIENTE rimandando al Giuri bancario istituito presso l'A.B.I. per il caso in cui la risposta in merito alla parziale consegna della documentazione sollecitata non avesse soddisfatto la cliente (doc. n. 9 fascicolo parte attrice);

6) E' seguito l'odierno giudizio con cui CLIENTE ha evocato la BANCA Y invocando in via principale la risoluzione dei tre ordini di negoziazione delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina a causa di sei distinti inadempimenti agli obblighi di diligenza adempitiva e di informativa previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento Consob, allora vigenti, da imputare alla banca con la conseguente restituzione delle somme investite per il complessivo importo di Euro 228.280,80, ed, in via subordinata, la declaratoria di nullità dei predetti tre ordini di negoziazione per la mancanza di alcun accordo intercorso tra le parti - posto che la banca aveva provveduto all'acquisto dei titoli di propria spontanea iniziativa senza attendere l'ordine di acquisto — con la condanna della banca alla restituzione delle somme all'epoca dei fatti investite per il complessivo importo di Euro 228.280,80, oltre interessi legali e la liquidazione del maggior danno patrimoniale e non patrimoniale;

7) La BANCA Y si è costituita contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande di parte attrice: la difesa della banca in particolare ha eccepito sia l'incompetenza del Tribunale adito in favore della competenza del Tribunale di Como giusta l'operatività dell'art. 18 del contratto quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari *inter partes* debitamente sottoscritto dalla CLIENTE, sia il proprio difetto di legittimazione passiva per il fatto che non vi era alcuna prova dell'acquisto, ad opera della CLIENTE delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina a seguito di ordini di negoziazione evasi dal essa banca convenuta, sia infine la prescrizione dell'azione di nullità e della domanda di risoluzione per inadempimento con conseguente obbligo restitutorio in favore della parte attrice atteso che la lettera di messa in mora inviata dalla cliente a distanza di 13 anni dall'effettuazione degli ordini di negoziazione non costituiva atto interruttivo stante la genericità del relativo contenuto e, quanto al merito, ha sostenuto la correttezza operativa posta in essere quale intermediario finanziario e la conformità della propria condotta alla normativa di settore in materia di investimenti finanziari;

8) Radicati il contraddittorio tra le parti di causa, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 del codice di rito civile e senza alcuna istruttoria orale.

Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene di disattendere le domande azionate dall'attrice in quanto irrimediabilmente prescritte alla data della notifica della citazione.

Preliminarmente devesi affermare la competenza territoriale del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia: senza dovere scomodare la disciplina in tema di foro speciale del consumatore, devesi rilevare che l'art. 18 del contratto quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari *inter partes*, nella misura in cui testualmente ha stabilito che "*Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova lo sportello dell'Azienda che ha effettuato le operazioni*", non è risultato tale da radicare in via

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota, n. 120 del 10 gennaio 2018

esclusiva la competenza del Tribunale di Como nella cui circoscrizione si trovava l'allora sede della , filiale di Cernobbio, in cui erano state acquistate le obbligazioni per cui è causa, e ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 29 c.p.c. che prescrive che l'accordo derogatorio della competenza per territorio non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non sia stato espressamente stabilito dalle parti; del tutto correttamente l'odierna attrice ha adito il Tribunale di Milano giusta applicazione dell'art. 19 c.p.c., posto che la BANCA Y ha la propria sede legale in Milano.

Deve poi affermarsi la legittimazione passiva in capo alla BANCA Y — *rectius* la titolarità dal lato passivo nel rapporto dedotto in giudizio — sol se si considera che, secondo la prospettazione attorea, le obbligazioni sarebbero state acquistate a seguito di ordini di negoziazione evasi dalla odierna banca convenuta in spregio alla normativa di settore.

Da accogliere al contrario si palesa l'eccezione di prescrizione decennale delle domande — e del relativo diritto restitutorio e/o risarcitorio — dell'attrice CLIENTE fatta valere dalla banca convenuta: anche a voler ritenere che il *dies a quo* ai fini del computo del decennio vada ravvisato non nel momento dell'acquisto dei titoli avvenuto negli anni 1997 — 1998 ma nel momento in cui la Repubblica Argentina si è trovata nella situazione di default nel dicembre del 2001, il Tribunale osserva che il contenuto della lettera datata 25 giugno 2010, avente ad oggetto "richiesta copia di documentazione ai sensi del Reg. Consob 11522 art. 28 c.5", non sia stato idoneo ad interrompere i termini di prescrizione decennale delle azioni introitate con il presente giudizio atteso che scopo ed oggetto di tale missiva erano unicamente la richiesta e l'ostensione della documentazione inerente l'acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e nulla più, con la conseguenza che la frase conclusiva della missiva "Valga la presente come costituzione in mora ed interruttiva di ogni prescrizione di legge" non poteva che riferirsi unicamente all'obbligazione di consegna della documentazione come indicata nell'oggetto "ai sensi del Reg. Consob 11522 art. 28 c.5" ed interrompere i termini di prescrizione della relativa azione di consegna; del pari alcuna valenza di riconoscimento avente effetto interruttivo ex art. 2944 c.c. può essere riconosciuto alla lettera datata 13 settembre 2010 che la BANCA Y ha inviato alla CLIENTE in risposta alla richiesta di consegna della documentazione inerente l'acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, e ciò considerato che con tale missiva la banca ha riferito unicamente che era decorso il termine decennale di conservazione della documentazione afferente gli ordini di acquisto contestati, che, ad ogni buon conto, era pronta a trasmettere parte della documentazione richiesta secondo l'elenco ivi indicato, e che nel caso in cui la risposta fosse stata ritenuta insoddisfacente la cliente ben poteva azionare il Giuri bancario istituito presso l'A.B.I.

Posto che non vi è stato alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione sino alla notifica dell'atto di citazione che ha dato la stura al presente giudizio, notifica avvenuta il 26 settembre 2014, ogni diritto e/o azione spettante alla parte attrice è risultato oramai irrimediabilmente prescritto: consegue in definitiva il rigetto delle domande azionate nel presente giudizio da CLIENTE e la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, in quanto parte soccombente, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande azionate da CLIENTE avverso la BANCA Y
2. condanna CLIENTE al pagamento, a favore della BANCA Y, delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15,00 %, IVA e CPA come per legge.

Milano, 9 gennaio 2018

Il Giudice
Dott. Giacomo Rota

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS